



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione nota dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale del 3 aprile 2023. – Ulteriori indicazioni concernenti il superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 – Revisione.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale del 3 aprile 2023, concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO
R.Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Ulteriori indicazioni concernenti il superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 – Revisione.

In riferimento a quesito inoltrato dal Comando VF di Verona con nota COM-VR prot. n. 5165 del 21/03/2023, considerato l'interesse generale della tematica in argomento, a parziale rettifica di quanto previsto dalla circolare dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. STAFFCNVVF n. 13765 del 27/6/2022, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni concernenti il superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19", si forniscono le seguenti disposizioni di carattere sanitario.

Relativamente all'attuale rischio di contagio da SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro e nei luoghi comuni, nelle aule didattiche, nel corso delle riunioni in presenza, nell'ambito delle file per l'accesso a mensa o altri luoghi comuni (quali p.e. bar interni), negli ascensori, nonché durante i servizi di vigilanza antincendio e nei mezzi di servizio; come misura di profilassi, se ne raccomanda comunque l'utilizzo in luoghi chiusi ed affollati, soprattutto in assenza di un adeguato ricambio d'aria.

Permane l'obbligo di utilizzo della mascherina nelle seguenti condizioni:

- Ambiente di lavoro con personale c.d. "fragile", al quale sia riconosciuta la "fragilità sanitaria" ai sensi del decreto del Ministero della salute del 4/2/2022.
- Lavoratore al termine dell'isolamento per COVID-19 o che ha avuto contatti stretti con casi confermati per COVID-19, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 – "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" e dalla circolare del Capo del Corpo prot. STAFFCNVVF n. 919 del 13/01/2023.
- Personale che accede alle strutture sanitarie dell'Amministrazione o convenzionate, per essere sottoposto a visite mediche o accertamenti clinico-diagnostici a qualunque titolo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge